

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1372

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PAGLIUCA

Annunziata il 23 dicembre 1954

Interpretazione autentica della legge 27 dicembre 1953, n. 998

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 27 dicembre 1953, n. 998, come chiaramente risulta dal suo titolo e dal testo, sono state estese ad alcune categorie di ufficiali dell'Esercito, ai soli effetti del trattamento di quiescenza, le norme della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, le quali, come è noto, riguardano esclusivamente i nuovi organici e limiti di età degli ufficiali dell'Esercito per la loro cessazione dal servizio permanente.

Scopo dell'estensione di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 998, era quello di venire incontro alle giustificate richieste di un gruppo di ufficiali che trovandosi anch'essi, di fatto, nelle medesime condizioni dei pari grado che avevano beneficiato delle norme dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, ne erano stati inopinatamente esclusi. Tale beneficio, però, data la loro situazione attuale, era limitato al solo trattamento di quiescenza, senza che importasse perciò un ritorno al servizio permanente.

Consegue da ciò che la riliquidazione del trattamento di quiescenza considerata dalla legge 27 dicembre 1953, n. 998, dev'essere operata — come normalmente avviene — in relazione agli anni di servizio che competono agli ufficiali in questione sino alla data di raggiungimento dei limiti di età previsti pel proprio grado dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, che per volontà del legislatore giocavano nei loro confronti ai soli fini del trattamento di quiescenza: nonchè sulla base degli assegni correlativamente spettanti.

Che tale fosse l'intento della citata legge del 27 dicembre 1953, n. 998, risulta ancor più chiaramente che dal testo, dalla discussione che si ebbe nella Commissione parlamentare durante la quale il Sottosegretario di Stato per la difesa osservò che col provvedimento in discussione: « si creava una deroga ai principi fondamentali, sia perchè si valuta agli effetti della pensione un periodo di tempo in cui non vi fu effettiva prestazione di servizio... sia perchè si computa, ai fini della liquidazione della pensione, uno stipendio teorico non riscosso anzichè, come dovrebbe essere, uno stipendio effettivamente ed integralmente riscosso ».

Peraltro nella discussione che seguì in sede di approvazione della suddetta legge n. 998, sia il Sottosegretario di Stato, che i membri della Commissione Parlamentare, accolsero il principio informatore della legge in base al quale doveva essere anche valutato agli effetti della pensione il periodo di tempo in cui non vi fu effettiva prestazione di servizio, computando altresì i relativi assegni.

È occorso, però, che in sede di applicazione della ripetuta legge 27 dicembre 1953, n. 998, l'Ispettorato delle pensioni del Ministero difesa (Esercito), con un'interpretazione restrittiva del testo legislativo, la quale prescinde dallo spirito della legge e dalla sua esplicita finalità, nel compilare i decreti di riliquidazione del trattamento di quiescenza degli ufficiali, ha valutato soltanto gli anni di servizio da loro prestati all'atto del colloca-

mento nella riserva, senza tener conto, cioè, del periodo di tempo intercorso fra i vecchi ed i nuovi limiti di età ad essi attribuiti ai soli effetti della pensione: tali decreti sono stati approvati dalla Corte dei conti.

Siffatta errata interpretazione della legge ha reso praticamente nulla e priva di effetto la parte fondamentale di essa, ossia il disposto del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 998, in quanto gli ufficiali da detta norma contemplati, avevano già raggiunto, in base all'anzianità di servizio, il massimo dello stipendio del grado rivestito all'atto del collocamento nella riserva e per essi, quindi, il nuovo trattamento di quiescenza è rimasto identico a quello che già fruibano, mentre secondo lo spirito e la lettera della legge avrebbero dovuto beneficiare della maggiorazione derivante dal computo degli anni di servizio ad essi spettanti sino alla data di raggiungimento dei nuovi e più elevati limiti di età previsti dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638.

E così soltanto i pochi ufficiali promossi entro i termini stabiliti dal secondo comma del citato articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 998, hanno potuto beneficiare di un aumento sulla pensione: cosa questa che darebbe alla legge un deprecato carattere particolare ed addirittura personale. Ma anche per gli ufficiali promossi non si spiega invero l'interpretazione data alla legge dagli organi amministrativi, secondo la quale la riliquidazione del trattamento di quiescenza è stata effettuata sulla base degli assegni spettanti agli ufficiali per il nuovo grado, mentre a questi sono stati valutati soltanto gli anni di servizio da essi prestati nel grado inferiore. Il contrasto, talmente paradossale, non ha bisogno di commenti.

Ciò premesso ed al fine precipuo di dare alla legge la interpretazione pienamente rispondente alla sua finalità ed ai precisi intendimenti del legislatore, sottopongo all'esame degli onorevoli colleghi la seguente proposta di legge di carattere meramente interpretativo.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La riliquidazione del trattamento di quiescenza degli ufficiali di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 998, è effettuata altresì in relazione agli anni di servizio che essi avrebbero prestato se fossero rimasti in servizio sino alla data di raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, per il grado cui gli assegni utili a pensione si riferiscono e con decorrenza dalla stessa data, anche agli effetti della corrispondenza delle altre indennità stabilite dall'articolo 2 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 998.